

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DELLA CONFERENZA DEI SINDACI**

adottato dalla Conferenza dei Sindaci del 20 dicembre 2017 con delibera 1/17

° ° °

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Conferenza dei Sindaci dei Comuni, del Sindaco metropolitano della Città metropolitana e dei Presidenti delle Province (di seguito denominata Conferenza) ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 (di seguito A.T.O. 2), come definito dalla L.R. del 22 gennaio 1996 n. 6 e ss.mm.ii., secondo le modalità indicate dalla Convenzione di Cooperazione sottoscritta dagli stessi Enti Locali in data 9 luglio 1997 e ss.mm.ii. ed in coerenza con il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che abroga e sostituisce la precedente Legge n. 36/1994.
2. La Conferenza costituisce la forma permanente di consultazione degli Enti Locali convenzionati ricadenti nell'A.T.O. 2 ed opera, in coerenza con i principi generali stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, per la regolazione del S.I.I.

Art. 2

Composizione della Conferenza e rappresentanza

1. La Conferenza è composta dalla Città metropolitana di Roma Capitale - subentrata alla Provincia di Roma dal 1° gennaio 2015 ex art. 1 commi 16 e 47 della legge 7/4/2014 n. 56 - dai Comuni e dalle Province ricadenti nell'A.T.O. 2, come territorialmente individuato dalla planimetria e dagli elenchi contenuti nell'Allegato "A" alla L.R. 22 gennaio 1996 n. 6, come modificati dalla L.R. 4 novembre 1999 n. 31 nonché dalle successive variazioni che potranno intervenire a norma dell'art. 3 della predetta L.R. n. 6/1996.
2. Le Amministrazioni di cui al precedente comma 1 partecipano alla Conferenza in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, i quali possono conferire, mediante specifica delega scritta, il potere di rappresentanza ai consiglieri in carica o agli assessori presso i rispettivi Enti o al rappresentante di altro Comune dell'ATO 2 presente alla Conferenza.
3. La rappresentanza in seno alla Conferenza spetta ai Sindaci dei Comuni appartenenti all' A.T.O. 2 ed è determinata in proporzione alla popolazione residente in ciascuno di essi, come risulta dall'ultimo censimento ISTAT, aggiornata, di volta in volta, in occasione delle variazioni conseguenti a successivi censimenti e calcolata come appresso indicato: Quota percentuale di rappresentanza della popolazione residente = Popolazione residente Comune/Popolazione tot. ATO 2 *100.
4. La Città metropolitana di Roma Capitale, quale Ente nel cui territorio ricade il maggior numero di Comuni ricompresi nell'A.T.O. 2, è responsabile, nella persona del Sindaco metropolitano, del coordinamento della Conferenza e ne ospita la sede, come indicato negli articoli che seguono.

Art. 3

Funzioni della Città metropolitana di Roma Capitale

1. La Città metropolitana di Roma Capitale, quale Ente responsabile del coordinamento della Conferenza, nella persona del Sindaco metropolitano, svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca la Conferenza dei Sindaci;
- b) trasmette agli Enti Locali convenzionati gli atti fondamentali ed i verbali della Conferenza, entro il termine di 15 giorni solari decorrenti dalla data dello svolgimento della Conferenza medesima;
- c) stipula, in nome e per conto degli Enti locali ricadenti nell'A.T.O. 2, la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con i soggetti gestori, previamente individuati con le modalità stabilite dall'art. 16 della Convenzione di Cooperazione;
- d) adotta tutte le iniziative raccomandate dalla Conferenza nonché ogni altro atto e provvedimento previsto dalla Convenzione di Cooperazione.

Art. 4

Presidenza della Conferenza

1. La Conferenza è presieduta dal Sindaco metropolitano che, nell'osservanza delle leggi e del presente regolamento, assicura il buon andamento dei lavori della Conferenza, ne stabilisce l'ordine del giorno e dirige le relative discussioni, secondo quanto stabilito dai successivi articoli.

2. Possono fare le veci del Sindaco metropolitano in sua assenza il Vice Sindaco, i Vice Presidenti della Città Metropolitana, oppure il Sindaco più anziano di età presente in aula.

Art. 5

Compiti della Conferenza

1. La Conferenza esprime indirizzi ed orientamenti per:

- a) la scelta delle forme del servizio idrico integrato;
- b) l'affidamento del servizio idrico integrato;
- c) l'organizzazione delle attività di ricognizione delle opere attinenti al servizio idrico integrato;
- d) l'approvazione e l'aggiornamento del programma di interventi, del piano finanziario e del modello gestionale e organizzativo;
- e) la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 154 del D. Lgs. n. 152/2006 e con le modalità dalla medesima norma previste;
- f) l'attività di controllo sui servizi di gestione, con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli obiettivi prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori;

affinché il S.I.I. garantisca:

- a) la gestione unitaria all'interno dell'ambito sulla base di criteri di efficienza e economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni;
- b) livelli e obiettivi di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;
- c) la qualità delle acque destinate al consumo umano nonché l'utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;

- d) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo i livelli e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;
- e) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue;
- f) l'unitarietà del regime tariffario nell'Ambito territoriale ottimale definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
- g) la tutela dei cittadini non abbienti da attuare attraverso meccanismi di compensazione tariffaria.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma e per garantire una migliore rappresentatività e partecipazione degli Enti ricadenti nell'A.T.O. 2, la Conferenza si avvale della Consulta d'Ambito, disciplinata dall'art. 6 *bis* della Convenzione di Cooperazione, nonché della Segreteria Tecnico Operativa, disciplinata dagli artt. 9 e 10 della medesima Convenzione.

Art. 6

Convocazione della Conferenza

1. Ai fini della verifica della gestione del servizio idrico integrato, la Conferenza è convocata dal Sindaco metropolitano almeno due volte all'anno e ogni qual volta risulti necessario apportare modifiche alla Convenzione di Cooperazione di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento. La Conferenza è convocata, altresì, quando lo richiede almeno un sesto dei componenti della stessa, calcolato in termini numerici o di rappresentanza.

2. Il Sindaco metropolitano convoca la Conferenza mediante un avviso contenente l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora della seduta, avendo cura di precisare se trattasi di prima o seconda convocazione; nello stesso avviso sono riportati gli argomenti posti all'ordine del giorno nonché i nomi dei soggetti eventualmente invitati a partecipare all'adunanza in qualità di relatori.

3. L'avviso di convocazione della Conferenza deve essere recapitato agli interessati almeno 14 giorni solari prima della data fissata per la seduta, mediante posta elettronica certificata o telefax o altro mezzo idoneo. In caso di urgenza la Conferenza può essere convocata 3 giorni lavorativi prima dell'adunanza.

4. Ciascun Ente componente può sottoporre alla Conferenza proposte e questioni connesse alla organizzazione e gestione del servizio idrico integrato. La relativa documentazione è depositata, almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per l'adunanza, presso la Segreteria Tecnico Operativa, di cui al precedente art. 5, comma 2, istituita presso la sede della Città metropolitana di Roma Capitale in quanto responsabile del coordinamento; la documentazione medesima costituirà oggetto di specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno.

5. Come previsto nel precedente art. 4, comma 1, la fissazione e la sottoscrizione dell'ordine del giorno competono al Sindaco metropolitano in qualità di Presidente della Conferenza, il quale è tenuto ad iscrivere gli argomenti proposti dallo stesso, dalla Segreteria Tecnico Operativa e da ciascun Ente componente.

6. Almeno 14 giorni solari prima della data fissata per la riunione della Conferenza, la Segreteria Tecnico Operativa pubblica sulla propria pagina *web* gli atti relativi a tutti agli argomenti posti all'ordine del giorno. La Segreteria Tecnico Operativa redige, inoltre, un documento di sintesi sugli argomenti da trattare e ne fornisce copia al Sindaco metropolitano.

7. Nei casi in cui la seduta verta su questioni di particolare complessità, la Segreteria Tecnico Operativa può organizzare specifici incontri volti ad illustrare agli interessati i contenuti dei documenti sottoposti alla valutazione della Conferenza.

Art. 7

Apertura delle sedute e *quorum* costitutivo

1. In prima convocazione la Conferenza è validamente costituita quando è presente la maggioranza assoluta degli Enti Locali convenzionati determinata sia in termini numerici che in termini di rappresentanza, quest'ultima determinata così come descritto nell'art. 2, comma 3, del presente regolamento.

2. In seconda convocazione la Conferenza è validamente costituita quando è presente almeno un terzo degli Enti Locali convenzionati determinato sia in termini numerici che in termini di rappresentanza, quest'ultima determinata così come descritto nell'art. 2, comma 3, del presente regolamento.

Art. 8

Lavori della Conferenza, svolgimento delle sedute e *quorum* deliberativo

1. La Conferenza svolge di norma i suoi lavori presso la sede istituzionale della Città metropolitana di Palazzo Valentini, Via IV Novembre 119/A, nell'aula consiliare.

2. Come previsto nei precedenti articoli 4, comma 1, e 6, comma 5, il Sindaco metropolitano quale Presidente della Conferenza pone in discussione ogni argomento all'ordine del giorno, dirige la seduta e concede la parola su richiesta, in base al numero degli interventi. Gli iscritti a parlare hanno facoltà di intervenire, di norma, per una sola volta per ciascun argomento dell'ordine del giorno della Conferenza e la durata di ciascun intervento non potrà essere superiore a 5 minuti. È consentito un intervento di replica di 3 minuti.

3. Il Presidente, al termine della discussione di ciascun argomento all'ordine del giorno, pone lo stesso in votazione.

4. Le votazioni della Conferenza si svolgono, di norma, a scrutinio palese per alzata di mano. Gli indirizzi e gli orientamenti della Conferenza sono espressi dalla maggioranza assoluta dei Comuni presenti, determinata sia in termini numerici che in termini di rappresentanza, quest'ultima determinata così come descritto nell'art. 2, comma 3, del presente regolamento.

5. Le decisioni assunte dalla Conferenza con le maggioranze previste al comma precedente sono definitive e immediatamente operative, ferma restando la successiva approvazione degli Enti Locali convenzionati, ove sia prevista dalla legge.
6. Per ogni seduta il Segretario, individuato nel responsabile della Segreteria Tecnico Operativa, redige apposito verbale. I verbali e gli atti della Conferenza sono depositati e conservati presso la stessa Segreteria Tecnico Operativa e pubblicati sulla pagina web della Segreteria.
7. Le sedute della Conferenza sono pubbliche, salvo il caso in cui, relativamente all'oggetto della discussione, si tratti di tutelare i diritti di riservatezza delle persone.
8. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i suoi richiami, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo e, secondo le opportunità, la toglie e ne dispone la riconvocazione; in tutti gli altri casi la sospensione va messa sempre ai voti.

Art. 9 **Disciplina del pubblico**

1. Il pubblico può assistere alle sedute della Conferenza rimanendo nello spazio ad esso riservato. Il pubblico ammesso ad assistere deve tenere un comportamento corretto, astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritto o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai componenti della Conferenza o alle decisioni adottate dalla stessa.
2. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che arrechino disturbo alla Conferenza nello svolgimento dei propri compiti.
3. Il Presidente della seduta può ordinare l'immediata espulsione di chi non ottemperi alle disposizioni del comma 1.
4. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.

Art. 10 **Norma di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni della Convenzione di Cooperazione e, ove compatibili, le disposizioni del regolamento sulla Conferenza metropolitana di questo Ente una volta adottato e, nelle more dell'adozione, le disposizioni del regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale.
2. Si applicano, altresì, le disposizioni in materia di funzionamento degli organi collegiali previste dal D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in quanto compatibili, oltre alla legislazione vigente in materia di gestione del servizio idrico integrato.